

**ART. 20**  
**Consiglio Nazionale: Composizione**

1. Il Consiglio Nazionale è l'Organo di direzione Nazionale fra un Congresso e l'altro.
2. È eletto dal Congresso Nazionale, il quale ne fissa il numero dei componenti e dei supplenti.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente due volte l'anno, su convocazione del Presidente dello S.N.A.G. ed ogni qualvolta la Presidenza o la Giunta Nazionale lo ritengano necessario oppure su richiesta, da inviare alla Presidenza, di almeno un terzo dei suoi componenti effettivi o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta fissando la convocazione non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La convocazione deve avvenire almeno 15 gg. prima della data della riunione ed in caso di urgenza può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
6. Le riunioni del Consiglio Nazionale presiedute da un suo componente, eletto all'uopo all'inizio di ogni riunione, sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo più uno dei suoi componenti.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto e non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
8. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il 10% dei presenti, e salvo che riguardino persone.
9. I componenti il Consiglio Nazionale che nell'esercizio delle loro funzioni si rendano responsabili di violazioni statutarie o di altri atti giudicati biasimevoli, possono essere passibili delle seguenti sanzioni:
  - a) deplorazione scritta;
  - b) sospensione.La sanzione di cui alla lett. b) impedisce la partecipazione all'attività del Consiglio Nazionale. Le sanzioni sono irrogate, su proposta del Presidente dello S.N.A.G., con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale presenti alla votazione. Avverso la sanzione può essere proposto ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.